



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 412 del 26/11/2024

Modifica alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) e successive modifiche ed integrazioni

Firmato da: Carmela Rescigno



Consiglio Regionale della Campania

XI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Modifica alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) e successive modifiche ed integrazioni

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

Carmela RESCIGNO

.....



Consiglio Regionale della Campania

Modifica alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 "Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni").

1. Alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

"Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Con la presente legge si recepiscono nell'ambito del territorio regionale della Campania le disposizioni, ai fini dell'attuazione, della sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come ulteriormente modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004) e dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

2. La disciplina sostanziale e procedurale prevista dal citato articolo 32 e dai relativi allegati del d.l. 269/2003 e successive modifiche si applica, in quanto compatibile con la presente legge, alla sanatoria di cui al comma 1."

Art. 2

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 "Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni").

1. Alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a. All'art. 3 comma 2 lettera d) dopo le parole "*articolo 1 ...*", aggiungere le parole "*, in data successiva alla sua entrata in vigore*".

Art. 3

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 "Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni").



Consiglio Regionale della Campania

1. Alla legge regionale 18 novembre 2004, n 10 sono apportate le seguenti modifiche:

“Articolo 8

Termine di presentazione delle domande di condono

1. La domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi di cui all’art. 1, deve essere presentata entro il termine di trenta giorni data di recepimento della presente legge.”

Art. 4

(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni”).

1. All’articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) è inserito il seguente comma:

“5 bis. Per gli abusi edilizi relativi ad immobili anche residenziali realizzati in uno dei Comuni di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano pendenti le domande di sanatoria, ai sensi della legge 47/1985, della legge 724/1994 e della legge 236/2003 conformemente al disposto dell’art. 2 comma 2 della medesima legge regionale, il rilasciato il permesso di costruire in sanatoria deve avvenire entro il termine di cui al comma 1.”

Art. 5

(Clausola di non onerosità)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto una sanatoria degli abusi edilizi (sotto il profilo della sanzione sia penale che amministrativa) operando in gran parte sul ricalco dei due precedenti del 1985 e del 1994. Le disposizioni della citata norma si applicano alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003.

Tale condono edilizio era stato impugnato dinanzi alla Corte costituzionale da alcune regioni, tra cui la Campania.

Con le sentenze n. 196 e n. 198 (entrambe in data 24-28 giugno 2004), la Corte costituzionale si è pronunciata, rispettivamente, sui ricorsi regionali contro l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e sui ricorsi statali contro le leggi regionali.

Al fine di adeguare la normativa sul condono edilizio alle sentenze n. 196 e n. 198, il Governo ha emanato il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. In particolare, l'articolo 5 del decreto legge aveva disposto che le leggi regionali dovessero essere emanate entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi entro l'11 novembre 2004). Conseguentemente, erano stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di sanatoria e quelli per i pagamenti successivi delle rate dell'oblazione e degli oneri concessori.

Scaduto il termine dell'11 novembre 2004, la situazione si è presentata in termini alquanto chiari per i territori delle regioni che hanno legiferato entro tale termine. Altrettanto chiaramente, nei territori delle regioni che non hanno legiferato, la normativa applicabile è risultata quella stabilita dal d. l. n. 269 del 2003.

La situazione invece ha presentato profili di forte problematicità nella regione Campania, che ha legiferato oltre il termine dell'11 novembre 2004 adottando la legge 18 novembre 2004, n. 10.

Contro la legge campana lo Stato ha promosso un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale e – fino alla relativa sentenza – la normativa applicabile nella regione Campania è risultata di difficile individuazione.

Sul ricorso statale contro la legge della regione Campania è intervenuta la sentenza n. 49 del 2006 con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune (le più rilevanti) delle disposizioni della legge della regione Campania n. 10 del 2004, in quanto intervenute in violazione del termine perentorio previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004.

La mancata emanazione della legge regionale entro il termine previsto è stata valutata dalla Corte come violazione del principio di leale collaborazione

La legge regionale, nei fatti, non ha disciplinato i termini di presentazione delle domande di condono successive alla sua entrata in vigore, per cui è stato ritenuto – con grande incertezza – che potessero trovare applicazione le norme stabilite dal legislatore statale, sulla base del richiamo che all'art. 1 la legge regionale effettua al decreto legge n. 269/03 conv. con modificazione nella legge 326/03. Pertanto le domande di condono predette sarebbero dovute essere presentate dal 12 novembre al 10 dicembre 2004 (e non entro il 18 dicembre 2004 termine valido laddove fosse stata legittima, costituzionalmente, la legge regionale).



Consiglio Regionale della Campania

Già tale situazione ha creato enorme incertezza e dato luogo a disparità di trattamento dei cittadini della regione.

In data 10/02/2006 la Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 49, pubblicazione in G. U. 15/02/2006, per cui da quest'ultima data è stato dichiarato incostituzionale, tra l'altro, l'art. 1 della L.R. n. 10/2004 ove era contenuto proprio il rinvio al decreto legge n. 269/03 conv. con modificazione nella legge 326/03.

Dunque, a far data dal 15/02/2006 in Campania non è stato più previsto un termine per la presentazione delle domande di sanatoria ai sensi del d. l. n. 269/03 conv. con modificazione nella legge 326/03, con grave disparità di trattamento e incertezza per tutti i cittadini della regione.

Tale situazione di incertezza ha determinato che di fatto che non sono state presentate le domande da parte dei cittadini campani.

Pertanto, con la presente proposta di legge si vuole recepire, in ossequio al principio di leale collaborazione, come statuito dalla Corte costituzionale, quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003 ed individuare chiaramente un termine entro cui poter presentare la domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi onde permettere ai cittadini della regione Campania di poter accedere, alla pari delle altre regioni, e secondo le modalità stabilite dalla l.r. n. 10 del 2004 alla sanatoria delle tipologie di abuso edilizio definite dal citato articolo 32 ed ottenere, laddove possibile, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Carmela RESCIGNO